

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO **(dopo le Leggi nn. 130/2022 e 111/2023 e** **i D.lgs. nn. 220/2023, 175/2024 e** **81/2025)**

**Piano di offerta formativa 2025 della Commissione
informatica**

LE FONTI NORMATIVE E GLI STRUMENTI

LE FONTI NORMATIVE DEL PTT

Decreto legislativo 546/1992 (dal 01/01/2026 D.lgs. 175/2024 mod. dal 13/06/2025 D.lgs. 81/2025)

D.M. 163/2013 (regole tecniche)

Decreto 4 agosto 2015, come modificato dal D.M. 21.4.2023 (specifiche tecniche)

Circolare n. 2/DF 11 maggio 2016 (PRASSI)

Circolare 4 luglio 2019 (PRASSI)

L. n. 130/2022, L. n. 111/2023 e D.lgs. n. 220/2023 (riforma)

LE FONTI NORMATIVE (continua)



IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE DETTA UNA NORMA DI APPLICAZIONE GENERALE

ART. 2, COMMA 6:

Le disposizioni del presente Codice si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico

La «telematizzazione» obbligatoria del processo tributario

(DAL 1° LUGLIO 2019)

- Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163*, e nei successivi decreti di attuazione.
- In casi eccezionali, il Presidente della Corte di giustizia tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.

La «telematizzazione» obbligatoria del processo tributario

(PER I RICORSI NOTIFICATI IN I E II GRADO DAL 2 SETTEMBRE 2024)

- Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati **esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico**
- **Tutti gli atti e provvedimenti dei protagonisti del PTT (parti, difensori, giudici, segreterie) debbono essere firmati digitalmente**

Le (nuove) norme tecniche del PTT

(PER I RICORSI NOTIFICATI IN I E II GRADO DAL 2 SETTEMBRE 2024)

- Da adottarsi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze
- Abrogazione di tutte le disposizioni tecnico-operative (anche regolamentari) anteriori, ULTRATTIVE fino al momento dell'adozione di dette nuove norme tecniche

Le conseguenze della violazione delle norme tecniche del processo tributario telematico

(PER I RICORSI NOTIFICATI IN I E II GRADO DAL 2 SETTEMBRE 2024)

- **NON determina invalidità del deposito (ma produce la nullità dei provvedimenti del giudice tributario mancanti di firma digitale)**
- **va regolarizzata nel termine perentorio stabilito dal giudice**
- **incide IN OGNI CASO sulla liquidazione delle spese processuali**

La deroga al PTT: il processo in modalità analogica sopravvive...

(DAL 2 SETTEMBRE 2024)

- (i) nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico (quando saranno state emanate)
- (ii) previa autorizzazione espressa del Presidente della Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado (ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di Sezione) (sino al momento dell'adozione delle norme tecniche predette)

IL PRINCIPIO DI CHIAREZZA E SINTETICITA' DI ATTI, PROVVEDIMENTI E VERBALI (DAL 2 SETTEMBRE 2024)...

- **Modelli – da approvarsi con decreto del MEF – di redazione di**
 - **atti di parte**
 - **deposizioni testimoniali (scritte)**
 - **verbali**
 - **provvedimenti giurisdizionali**

**...ED I COROLLARI DEL SUO RISPETTO
(DAL 5 GENNAIO 2024 ?)**

- **Il dovere del giudice di tenerne conto nella liquidazione delle spese processuali**

Il regime di acquisizione al/dal PTT di atti/provvedimenti/documenti

Art. 25-*bis* D.lgs. n. 546/1992 (dal 01/01/2026 art. 72 D.lgs. n. 175/2024 mod. 13/06/2025 D.lgs. 81/2025)

1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
 2. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.
 3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.
 4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.
 5. Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
- 5bis** Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità **al documento analogico detenuto dal difensore.**

LA COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO

ART. 22 CAD e Linee
Guida AgID sulla
formazione, gestione e
conservazione dei
documenti informatici

attestazione di
conformità



scansione **del**
documento analogico
detenuto dal difensore
(e non più
dell'originale)

Firma
digitale

LA COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO



Le novità vigenti dal 2 settembre 2024

- **L'ESONERO DAL RIDEPOSITO NEI SUCCESSIVI GRADI/FASI DI GIUDIZIO DEGLI ATTI E DOCUMENTI GIA' PRESENTI NEL FASCICOLO TELEMATICO**
- **L'OBBLIGO DEL GIUDICE DI NON TENERE CONTO DI ATTI E DOCUMENTI ANALOGICI NON DEPOSITATI IN COPIA INFORMATICA ATTESTATA CONFORME A QUELLA DETENUTA DAL DIFENSORE**

GLI STRUMENTI NECESSARI – LA FIRMA DIGITALE

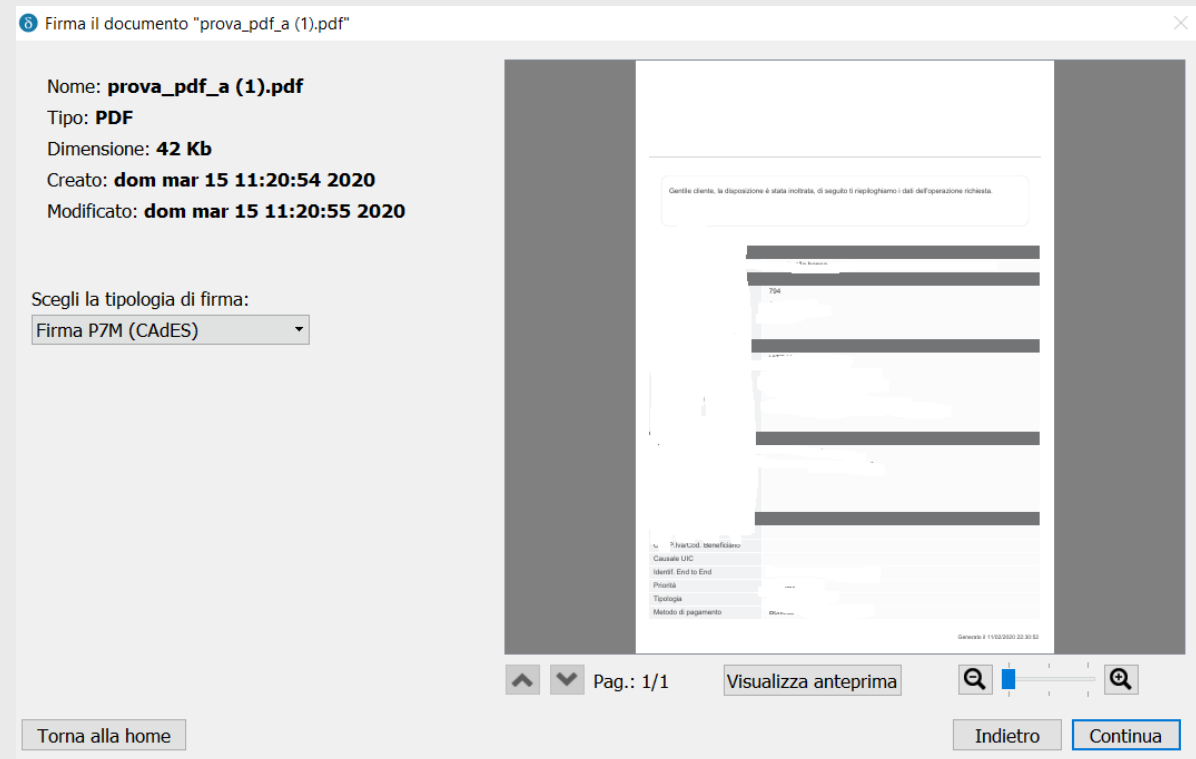


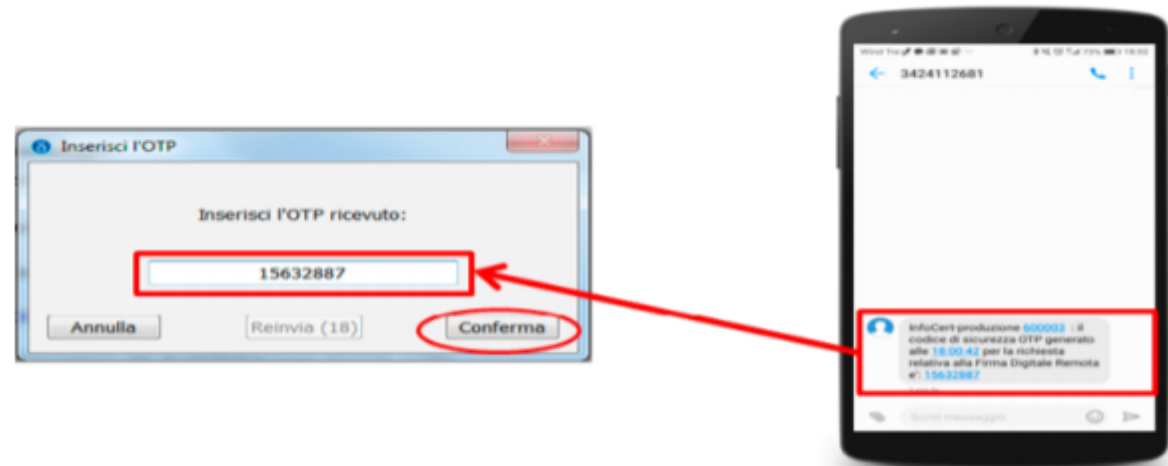
GLI STRUMENTI NECESSARI – LA FIRMA DIGITALE (continua)

- È possibile disporre di più di un certificato di firma digitale. Sarà anzi opportuno in modo da evitare che eventuali malfunzionamenti impediscano di sottoscrivere l'atto
- È necessaria la massima cura nella conservazione dei certificati di firma; l'art. 20, comma 1-ter, CAD dispone infatti che l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria

NEL PTT LA FIRMA DIGITALE DEVE ESSERE APPOSTA NECESSARIAMENTE UTILIZZANDO UN TOKEN FISICO?

NO, è possibile
utilizzare la firma digitale remota

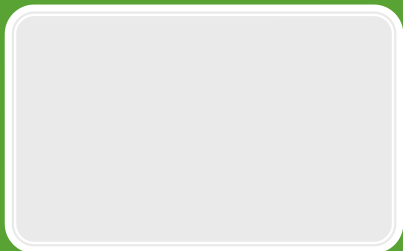




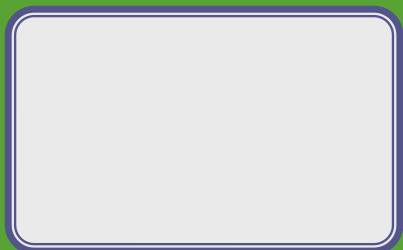
Se il documento è stato firmato correttamente verrà restituita la seguente schermata:



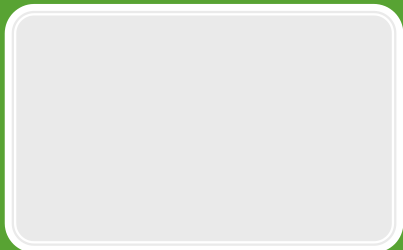
ALCUNE RACCOMANDAZIONI:



Occorre verificare sempre la validità del certificato di firma



L'art. 24, comma III, CAD impone infatti che la generazione della firma non avvenga tramite certificato che risulti scaduto, sospeso o revocato



L'art. 24, comma IV *bis*, CAD prevede che l'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale basata su un certificato scaduto, sospeso o revocato equivalga a mancata sottoscrizione

I FORMATI DI FIRMA DIGITALE AMMESSI NEL PTT

CADES–BES (.p7m) SI

PADES–BES (pdf) SI

XADES–BES NO

ATTENZIONE

Il Decreto del M.E.F. 21 aprile 2023 ha – a decorrere dal 15 maggio 2023 – modificato le specifiche tecniche di cui al Decreto direttoriale 4.8.2015, stabilendo (fra l'altro) che:

- gli atti processuali sono obbligatoriamente sottoscritti con firma digitale (od elettronica qualificata) PADES o CADES
- la sottoscrizione (digitale o con firma elettronica qualificata) degli allegati informatici è facoltativa

GLI STRUMENTI NECESSARI – LA PEC

D. DIRETT. MEF 26 aprile 2012

ART. 5 D.M. 163/2013

ART. 16-*bis* D.lgs. 546/1992 (art. 61 D.lgs. n. 175/2024 dal 01.01.2026 e ss.mm.)

L'ABOLIZIONE (DAL 4 GENNAIO 2024) DELL'ISTITUTO DEL RECLAMO-MEDIAZIONE

- a séguito dell'abrogazione del disposto dell'art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992 (che lo rendeva obbligatorio per le controversie di valore non superiore a € 50.000,00)

L'AMPLIAMENTO DEL NOVERO DEGLI ATTI IMPUGNABILI DINANZI AL GIUDICE TRIBUTARIO

Dal 5 gennaio 2024 si può ricorrere anche avverso:

- il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di cd. autotutela obbligatoria (*ex art. 10-quater* L. n. 212/2000)
- il rifiuto espresso sull'istanza di cd. autotutela facoltativa (*ex art. 10-quinquies* L. n. 212/2000)

LA NUOVA COMPETENZA DEL GIUDICE MONOCRATICO

Dal 1° luglio 2023 le liti di valore fino a € 5.000,00 (€ 3.000,00 per i ricorsi notificati tra il 1.1.2023 ed il 30.6.2023) appartengono alla Corte di giustizia tributaria di I grado in composizione monocratica

UNA NUOVA IPOTESI DI LITISCONSORZIO NECESSARIO (dal 5.1.2024)

Quando un atto di un soggetto viene impugnato per vizi
di notificazione dell'atto presupposto di un diverso
soggetto

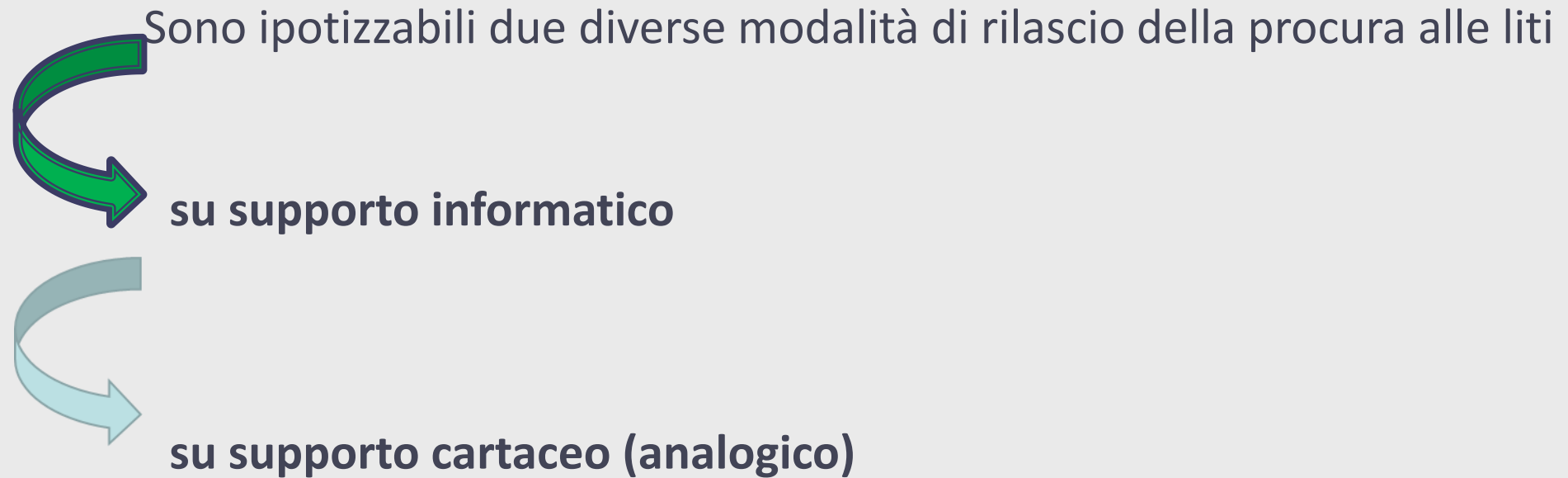


il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i
soggetti

LA CAPACITA' DI STARE IN GIUDIZIO (dal 2 settembre 2024)

- La nuova legittimazione – per le Regioni:
 - dei dirigenti degli uffici finanziari e tributari
 - dei funzionari individuati dall'ente con apposito provvedimento

LA PROCURA ALLE LITI



LA PROCURA ALLE LITI SU SUPPORTO INFORMATICO



LA PROCURA ALLE LITI SU SUPPORTO ANALOGICO

1

- È rilasciata su supporto cartaceo

2

- Il documento cartaceo viene convertito in digitale mediante scannerizzazione

3

- Viene creato un file .pdf che deve essere sottoscritto digitalmente

LA PROCURA ALLE LITI

(fino al 1 ° settembre 2024)

La sottoscrizione digitale viene effettuata in virtù del combinato disposto dell'art. 4 D.M. 163/2013 e dell'art. 22 comma 3 del CAD

«Se la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa sono conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, trasmettono congiuntamente all'atto cui si riferiscono, la copia per immagine su supporto informatico della procura o dell'incarico, attestata come conforme all'originale ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore.»

Non si applicheranno il riferimento temporale e l'impronta informatica (*hash*) per l'espressa specificazione del D.M. 163/2013.

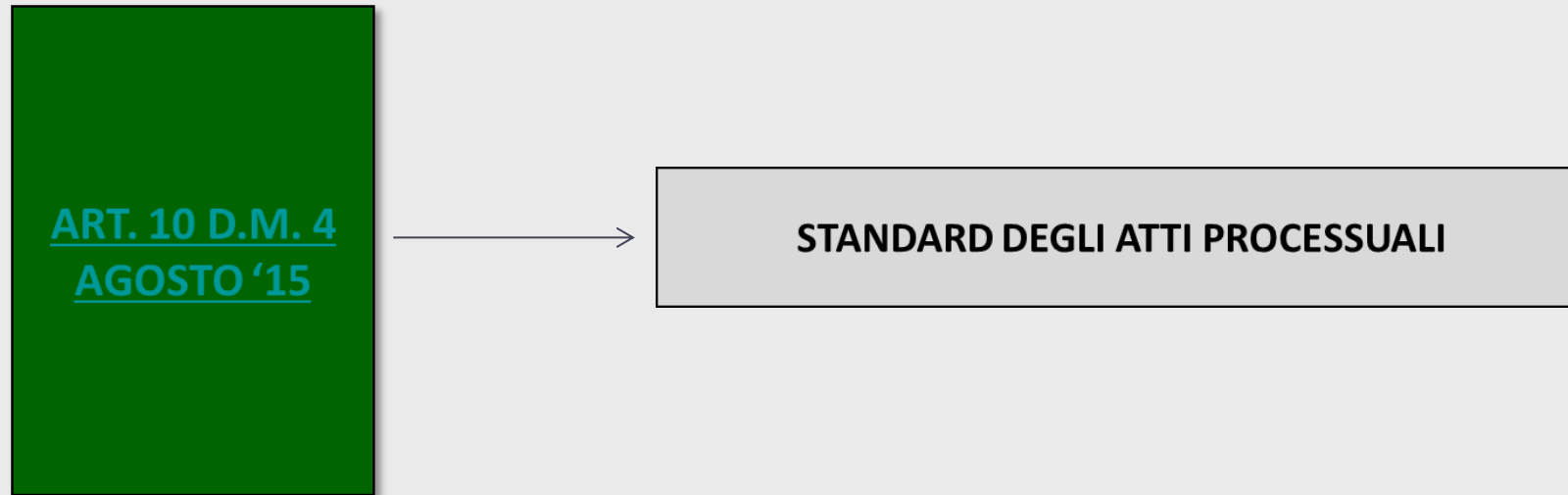
LA PROCURA ALLE LITI

(dal 2 settembre 2024)

Art. 12, comma 7, D.lgs. n. 546/1992 (dal 1° gennaio 2026 art. 57, comma 7, D.lgs. 175/2024)

- Se il conferente appone la propria firma digitale, non sussiste più per il difensore il dovere di certificarne l'autografia
- *«Il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'inserimento della relativa dichiarazione.»*
- *«La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce.»*

LA PREDISPOSIZIONE DEL RICORSO



L'ATTO PROCESSUALE

È REDATTO IN
FORMATO

PDF/A – 1a
O PDF/A – 1b

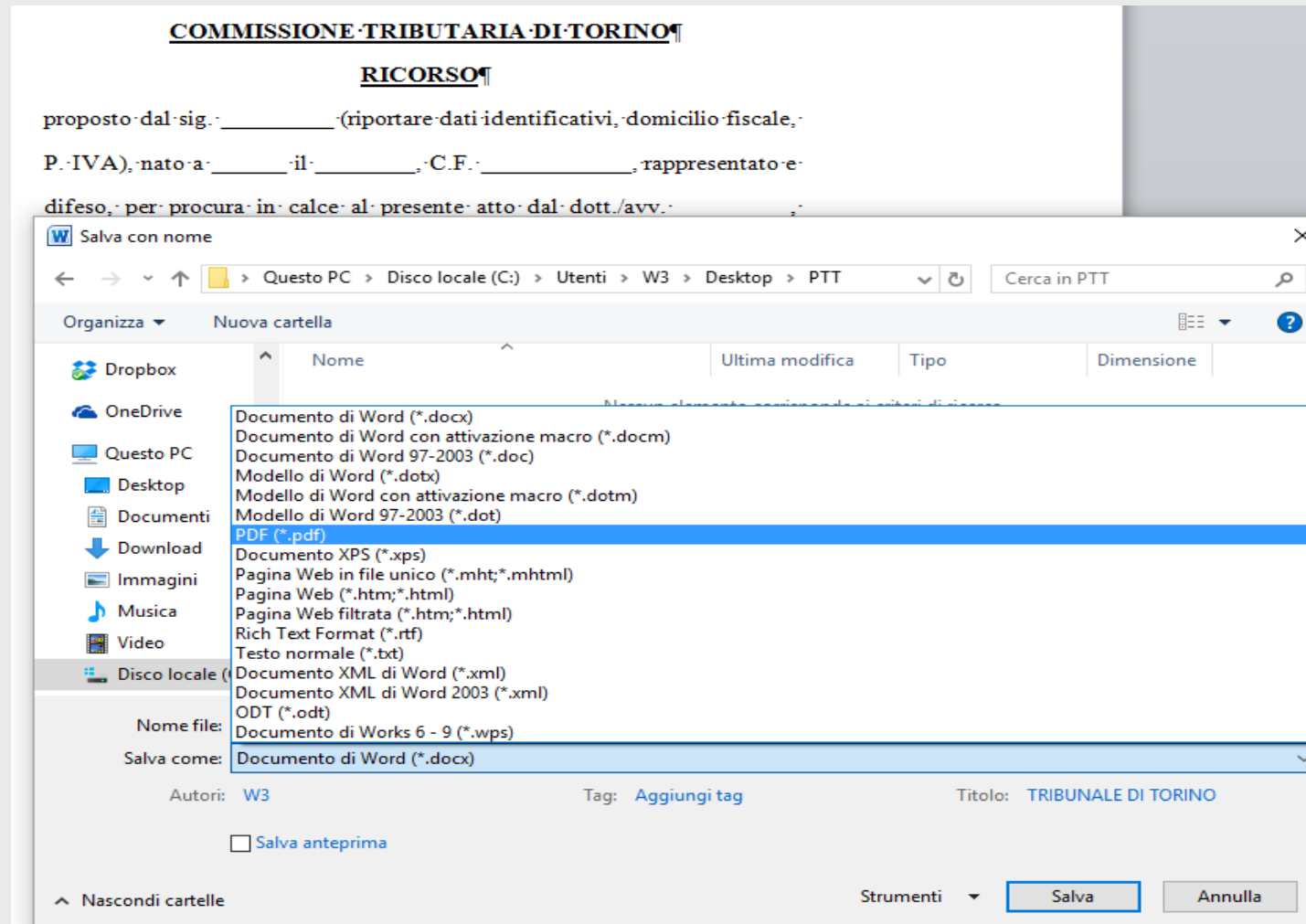
E' PRIVO DI
ELEMENTI ATTIVI
TRA CUI MACRO E
CAMPI VARIABILI

E' REDATTO
MEDIANTE
L'UTILIZZO DI
SOFTWARE SENZA
RESTRIZIONI PER LE
OPERAZIONI DI
SELEZIONE E COPIA
NON E' AMMESSA LA
SCANSIONE DI
IMMAGINI

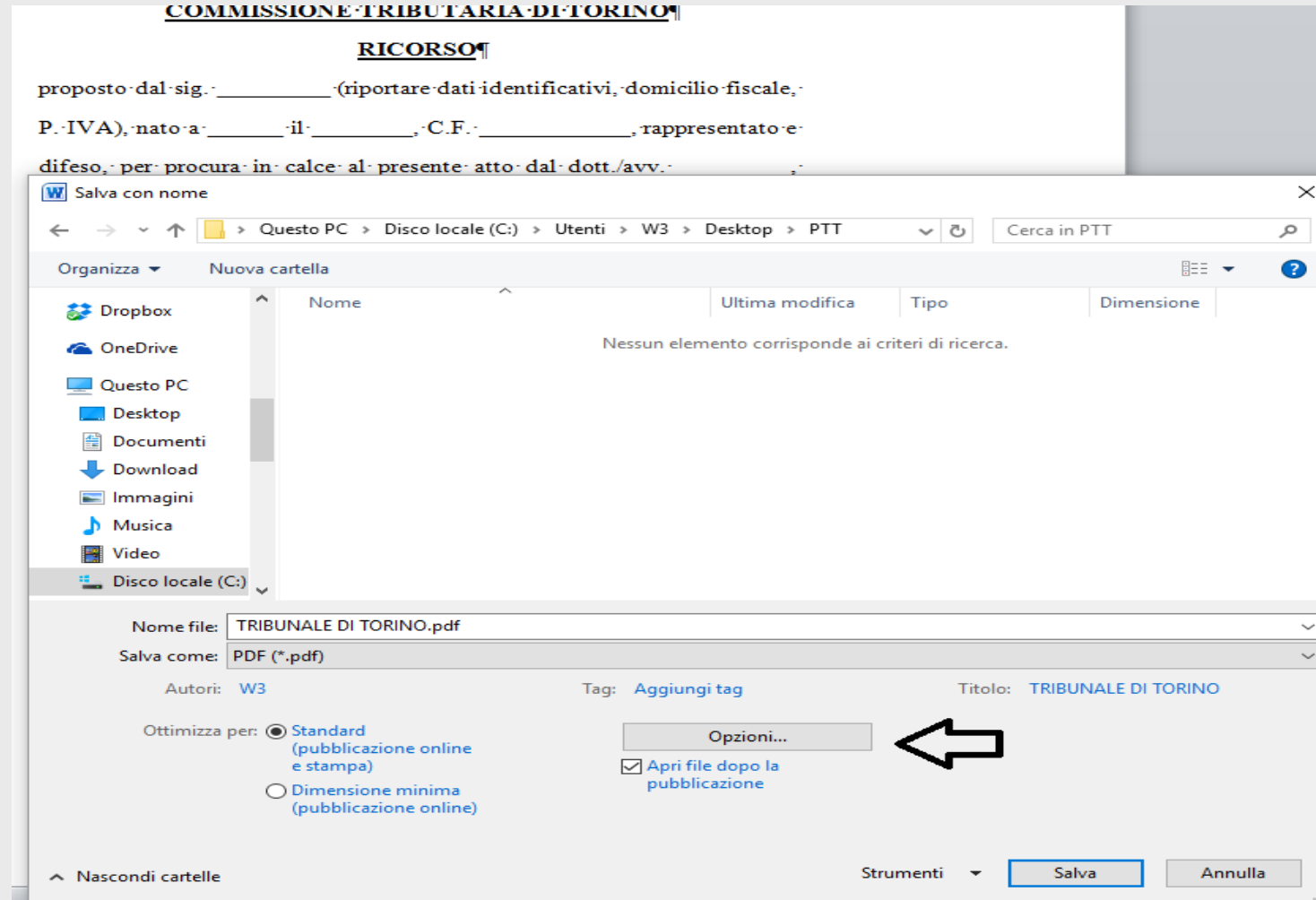
L'INDIRIZZO PEC E L'ELEZIONE DI DOMICILIO

- Ai sensi degli articoli 16-*bis* e 18 del D.lgs. n. 546/1992 (dal 01.01.2026 artt. 61 e 63 D.lgs. n. 175/2024), il ricorso o il primo atto difensivo devono obbligatoriamente contenere l'indicazione dell'indirizzo PEC del difensore abilitato o della parte
- In base all'articolo 17 del D.lgs. n. 546/1992 (poi 62 D.lgs. n. 175/2024) e all'art. 6 del Regolamento n. 163/2013, l'indicazione dell'indirizzo PEC nel primo atto difensivo equivale a elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni e notificazioni di cui all'articolo 16-*bis*, comma 4, del D.lgs. n. 546/1992 (poi 61, comma 4, D.lgs. n. 175/2024)

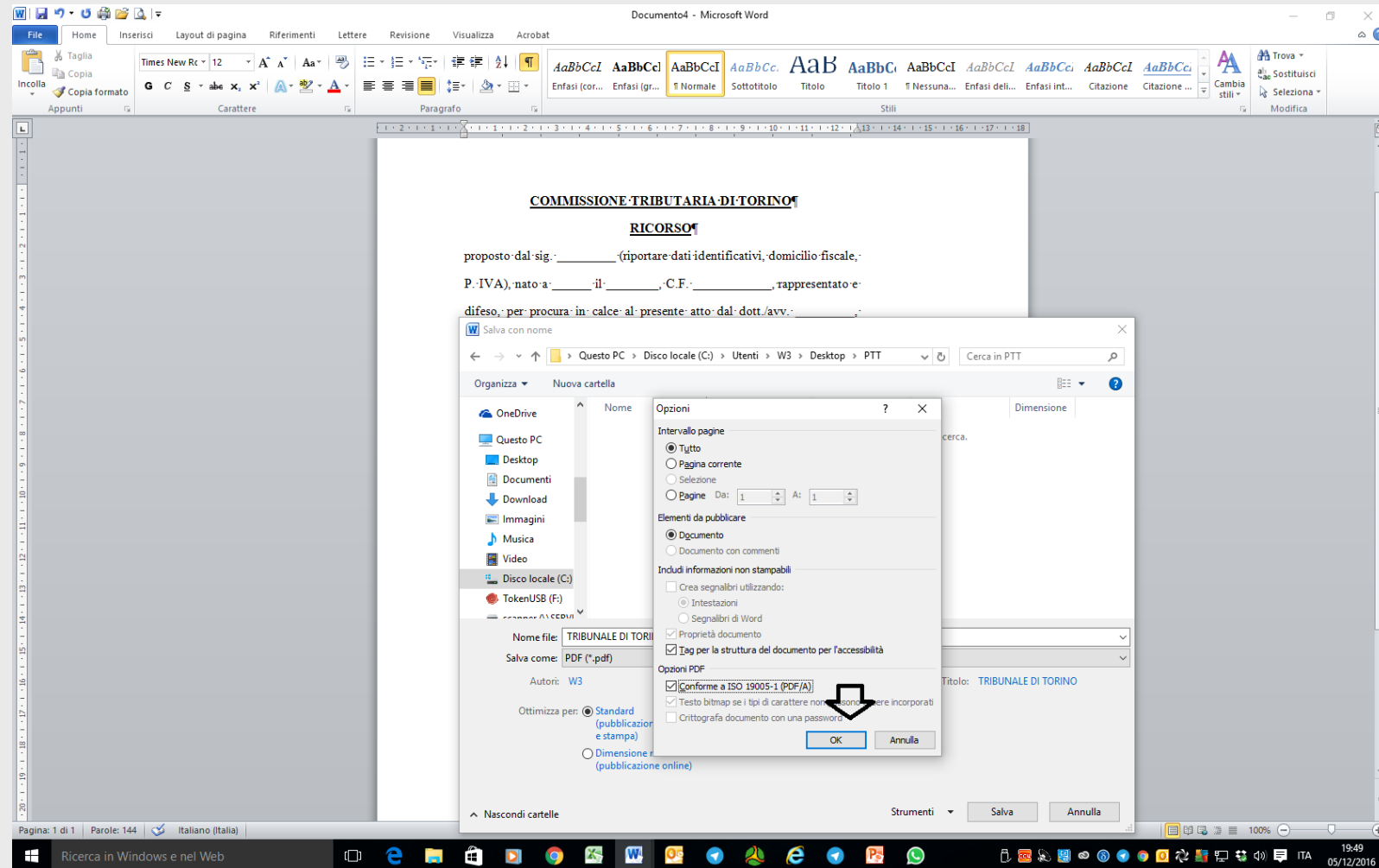
CREAZIONE DI UN FILE PDF/A – 1B CON MICROSOFT WORD



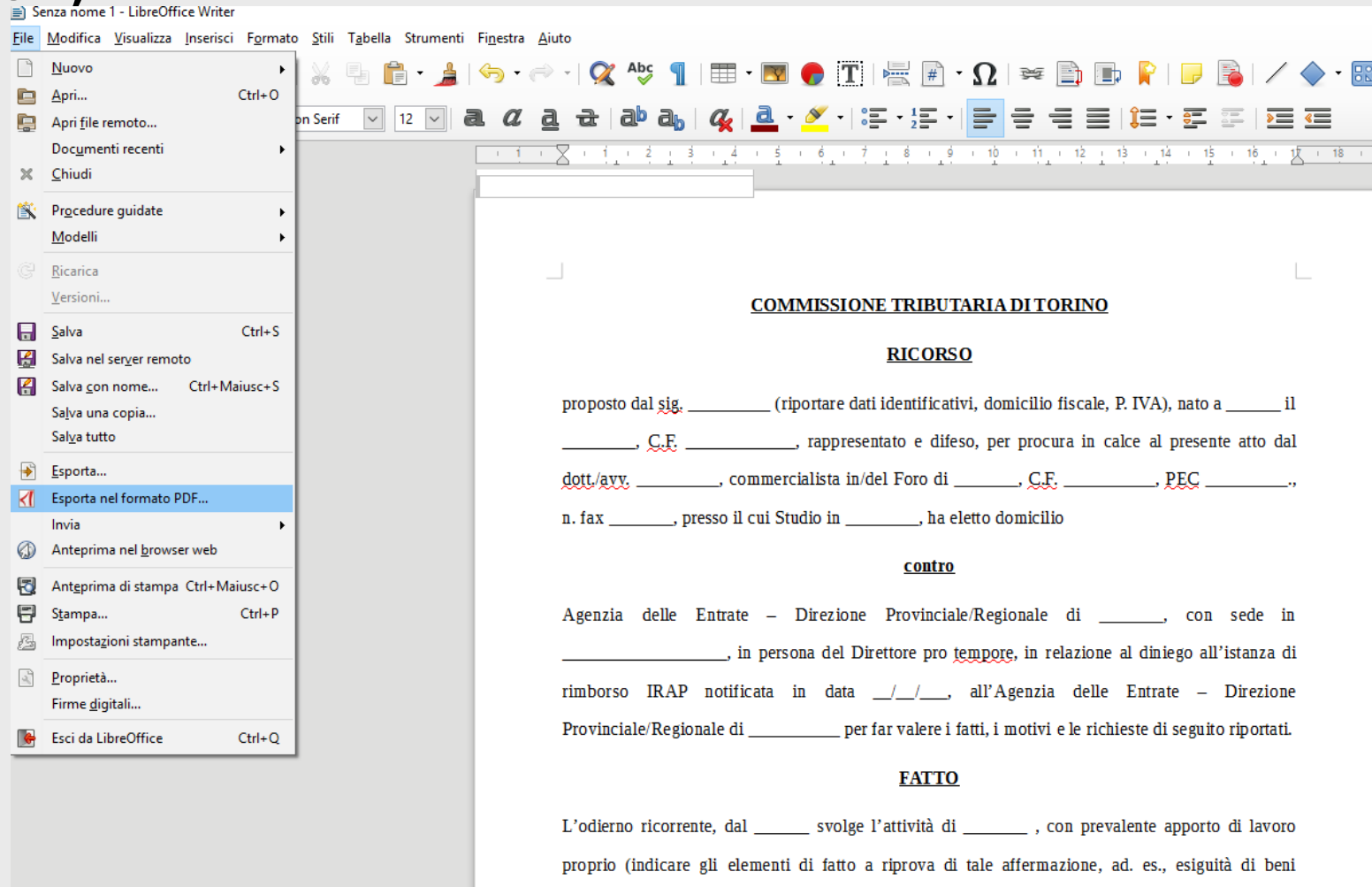
CREAZIONE DI UN FILE PDF/A – 1B CON MICROSOFT WORD



CREAZIONE DI UN FILE PDF/A – 1B CON MICROSOFT WORD



CREAZIONE DI UN FILE PDF/A – 1A CON WRITER (LIBRE OFFICE)



CREAZIONE DI UN FILE PDF/A – 1A CON WRITER (LIBRE OFFICE)

Opzioni PDF

Generale Visualizzazione iniziale Interfaccia utente Collegamenti Sicurezza Firme digitali

Intervallo

- ☒ Tutto
- ☐ Pagine:
- ☐ Selezione

Immagini

- ☐ Compressione senza perdite
- ☒ Compressione JPEG
- Qualità: 90%
- ☒ Riduci risoluzione immagine 300 DPI

Filigrana

- ☐ Firma con la filigrana
- Testo:

Generale

- ☐ PDF ibrido (incorpora il file ODF)
- ☒ Archivio PDF/A-1a (ISO 19005-1)
- ☒ PDF con tag (aggiungi struttura del documento)
- ☐ Crea formulario PDF
- Formato di invio dati: FDF
- ☐ Duplicazione del nome di campo
- ☒ Esporta segnalibri
- ☒ Esporta segnaposti
- ☐ Esporta commenti
- ☐ Esporta pagine vuote inserite automaticamente
- ☐ Visualizza il PDF dopo l'esportazione

Aiuto Esporta Annulla

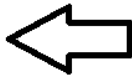
FATTO

L'odierno ricorrente, dal _____ svolge l'attività di _____ , con prevalente apporto di lavoro

VERIFICA PRELIMINARE DELLA CORRETTEZZA DEL FORMATO

Processo Tributario Telematico

 Telematico consentono di compilare e schede web della NIR per depositare e i documenti/atti successivi. le inviare alla Commissione chiesta di visualizzazione gli atti contenuti nel fascicolo parte di coloro che non si sono in giudizio. Invio NIR - Ricorso - Altri Atti → Preliminare NIR - Ricorso - Altri atti → Richiesta accesso temporaneo →	 Interrogazione Atti Depositati Questi servizi consentono la ricerca e consultazione della NIR depositata e del fascicolo processuale informatico. Ricerca NIR Depositata → Ricerca Fascicolo → Il fascicolo processuale informatico è consultabile anche tramite il servizio del telecontenzioso. Inoltre è disponibile una funzionalità di ricerca e consultazione pubblica dei dati della controversia.	 Servizi e Utilità Sono disponibili servizi PagoPA per effettuare/consultare il pagamento del Contributo Unificato Tributario (CUT) e servizi di verifica/conversione per il formato, la dimensione e il nome dei file/atti da inviare in Commissione. E' disponibile anche il servizio di verifica firma e scansione antivirus. PagoPA effettua pagamenti → PagoPA consulta pagamenti → Verifica e conversione file PDF/A e TIF/TIFF → Verifica firma e scansione antivirus →
--	---	--



VERIFICA PRELIMINARE DELLA CORRETTEZZA DEL FORMATO

■ Verifica e conversione file PDF/A e TIF/TIFF

Valida documento

- Il servizio verifica se il vostro file PDF/A o TIF/TIFF è conforme ai requisiti per il deposito telematico. Se necessario è possibile convertire il vostro file PDF/A o TIF/TIFF nel formato conforme al PTT, nella sezione "Le mie richieste"
- I documenti da verificare per il successivo deposito telematico devono essere predisposti in formato PDF/A oppure TIF/TIFF e non devono superare la dimensione massima di 10 MB
- Lunghezza nome file massima 100 caratteri
- I file non devono essere firmati digitalmente
- Per ulteriori informazioni è possibile consultare la relativa pagina dell' [Assistenza Online](#)

File da verificare:*

Scegli file

Nessun file selezionato

Descrizione file:*

SELEZIONARE LA DESCRIZIONE ▼

Inserisci nel campo "Codice di sicurezza" i caratteri che vedi o che senti.



[audio](#)

[altra immagine](#)

[altro audio](#)

Codice di sicurezza:*

R

Verifica formato

Pulisci

VERIFICA PRELIMINARE DELLA CORRETTEZZA DEL FORMATO

■ Verifica e conversione file PDF/A e TIF/TIFF

Valida documento

- Il servizio verifica se il vostro file PDF/A o TIF/TIFF è conforme ai requisiti per il deposito telematico. Se necessario è possibile convertire il file in formato PDF/A o TIF/TIFF, nella sezione "Le mie richieste"
- I documenti da verificare per il successivo deposito telematico devono essere predisposti in formato PDF/A oppure TIF/TIFF e non in formato Word o Excel
- Lunghezza nome file massima 100 caratteri
- I file non devono essere firmati digitalmente
- Per ulteriori informazioni è possibile consultare la relativa pagina dell' [Assistenza Online](#)

File da verificare:*

Scegli file DOC_PROVA.docx

Descrizione file:*

PDF/A ▼

Inserisci nel campo "Codice di sicurezza" i caratteri che vedi o che senti.



[audio](#)
[altra immagine](#)
[altro audio](#)

Codice di sicurezza:*

inurtifu



Verifica formato

Pulisci

R

VERIFICA PRELIMINARE DELLA CORRETTEZZA DEL FORMATO

Ti trovi in: [Home](#) / Verifica e conversione file PDF/A e TIF/TIFF

Errori

✘ Documento non acquisito: formato non consentito (DOC_PROVA.docx).

■ Verifica e conversione file PDF/A e TIF/TIFF

Valida documento

- Il servizio verifica se il vostro file PDF/A o TIF/TIFF è conforme ai requisiti per il deposito telematico. Se necessario, nella sezione "Le mie richieste"
- I documenti da verificare per il successivo deposito telematico devono essere predisposti in formato PDF/A
- Lunghezza nome file massima 100 caratteri
- I file non devono essere firmati digitalmente
- Per ulteriori informazioni è possibile consultare la relativa pagina dell' [Assistenza Online](#)

VERIFICA PRELIMINARE DELLA CORRETTEZZA DEL FORMATO

■ Verifica e conversione file PDF/A e TIF/TIFF

Valida documento

- Il servizio verifica se il vostro file PDF/A o TIF/TIFF è conforme ai requisiti per il deposito telematico. Se necessario è possibile convertire il vostro file in formato PDF/A o TIF/TIFF, nella sezione "Le mie richieste"
- I documenti da verificare per il successivo deposito telematico devono essere predisposti in formato PDF/A oppure TIF/TIFF e non devono superare i 10 MB
- Lunghezza nome file massima 100 caratteri
- I file non devono essere firmati digitalmente
- Per ulteriori informazioni è possibile consultare la relativa pagina dell' [Assistenza Online](#)

File da verificare:*

Scegli file prova_pdf_a.pdf

Descrizione file:*

PDF/A ▼

Inserisci nel campo "Codice di sicurezza" i caratteri che vedi o che senti.



[audio](#)
[altra immagine](#)
[altro audio](#)

Codice di sicurezza:*

ripiduru

Verifica formato

Pulisci

VERIFICA PRELIMINARE DELLA CORRETTEZZA DEL FORMATO

Le mie richieste

- Per verificare l'esito cliccare su Aggiorna richiesta
- Per convertire il file cliccare su Converti file
- Per scaricare il file convertito cliccare su Salva file





Numero Richiesta	Nome File	Data	Passo Richiesta	Stato Richiesta	Risultato	Azioni
2020369805	prova_pdf_a.pdf	15/03/2020	Formato KO	Completato	File non conforme	

Le mie richieste

- Per verificare l'esito cliccare su Aggiorna richiesta
- Per convertire il file cliccare su Converti file
- Per scaricare il file convertito cliccare su Salva file



Numero Richiesta	Nome File	Data	Passo Richiesta	Stato Richiesta	Risultato	Azioni
2020369813	prova_pdf_a.pdf	15/03/2020	Presa in carico conversione	In esecuzione		

VERIFICA PRELIMINARE DELLA CORRETTEZZA DEL FORMATO

Le mie richieste

• Per verificare l'esito cliccare su Aggiorna richiesta

• Per convertire il file cliccare su Converti file

• Per scaricare il file convertito cliccare su Salva file









Numero Richiesta	Nome File	Data	Passo Richiesta	Stato Richiesta	Risultato	Azioni
2020369813	prova_pdf_a.pdf	15/03/2020	Converti OK	Completato		

Le mie richieste

• Per verificare l'esito cliccare su Aggiorna richiesta

• Per convertire il file cliccare su Converti file

• Per scaricare il file convertito cliccare su Salva file







Numero Richiesta	Nome File	Data	Passo Richiesta	Stato Richiesta	Risultato	Azioni
2020369813	prova_pdf_a.pdf	15/03/2020	Converti OK	Completato		
2020369799		15/03/2020		Completato		

2 elementi trovati, visualizzati tutti.

prova_pdf_a.pdf

^

LA FIRMA DIGITALE

All'atto dovrà essere apposta una firma elettronica qualificata o firma digitale.

Pertanto il nome *file* avrà denominazione <nome file libero> .pdf.p7m (oppure .pdf, se firmato in PADES).

*la libertà di scelta del nome *file* impone comunque di evitare i caratteri speciali vietati a livello informatico

LA NOTIFICA TELEMATICA DEL RICORSO INTRODUTTIVO

GLI INDIRIZZI PER LA NOTIFICA TELEMATICA

Disciplina peculiare del PTT



INDICE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI



INDICE DEI DOMICILI DIGITALI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

GLI INDIRIZZI PER LA NOTIFICA TELEMATICA

E PER L'AVVOCATURA DELLO STATO?



INDIRIZZI RIPORTATI NEL REGISTRO DELLE PP.AA.
(fonte circolare MEF 4 luglio 2019)



CONSULTABILI ANCHE SUL SITO DELL'AVVOCATURA:

<https://www.avvocaturastato.it/contatti-e-pec>

PROBLEMATICA DA DIRIMERE

L'AVVOCATURA DELLO STATO E'
CENSITA ANCHE SU IPA



E QUINDI SI PONE IL DUBBIO
CHE LA PRASSI POSSA
CONTRASTARE CON LA NORMA

LA NORMATIVA APPLICABILE ALLE NOTIFICAZIONI A MEZZO PEC

Art. 16-*bis*, comma 3, D.lgs. 546 del 1992 (introdotto dal D.lgs. 156 del 2015 – *entrata in vigore 1 gennaio 2016, modificato dal D.L. 119/2018 e successivamente dal D.lgs. n. 220/2023*) – dal 1° gennaio 2026 art. 61 D.lgs. n. 175/2024:

Sino al 1° settembre 2024

Le parti notificano gli atti processuali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel D.M. 163 del 2013 e successivi decreti di attuazione

Dal 2 settembre 2024

Le notificazioni hanno luogo unicamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del PTT, salvi i casi (eccezionali) di sopravvivenza del processo tributario analogico (v. *supra*), nei quali si applicherà il disposto (residuale) dell'art. 16 (60 D.lgs. n. 175/2024)

LA NORMATIVA APPLICABILE ALLE NOTIFICAZIONI A MEZZO PEC

IMPORTANTE:

- per le notificazioni in ambito tributario (riferite ai procedimenti dinanzi alle Corti di giustizia tributaria, sicché è escluso il giudizio avanti la Corte di Cassazione) non trova applicazione la Legge n. 53 del 1994, in quanto il campo di applicazione di tale normativa è limitato agli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale
- A fini di certezza è preferibile che nell'oggetto della notificazione si indichi *«notificazione ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3, D.lgs. 546/1992 [61, comma 3, D.lgs. n. 175/2024, dal 1° gennaio 2026, n.d.r.]»*

LA CIRCOLARE 4 LUGLIO 2019 DEL MEF

Secondo la circolare 4 luglio 2019 del MEF, nel corpo del messaggio della PEC di notifica sarebbe inoltre opportuno indicare:

- la tipologia dell'atto (es: ricorso, appello, istanza di pubblica udienza, sentenza, ecc.);
- l'atto impositivo impugnato ovvero gli estremi della sentenza;
- il nome, cognome ed il codice fiscale del difensore/ufficio notificante;
- il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti ove necessaria;
- il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
- l'indirizzo di PEC a cui l'atto viene notificato;
- ⁵⁶ ○ l'indicazione della Corte di giustizia tributaria adita.

LA CIRCOLARE 4 LUGLIO 2019 DEL MEF

INOLTRE, nel caso di notificazione che abbia ad oggetto una sentenza, viene ritenuto opportuno indicare:

- nell'oggetto la dicitura «*notificazione ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3, D.lgs. n. 546/1992 [61, comma 3, D.lgs. n. 175/2024, dal 1° gennaio 2026, n.d.r.]*»
- nel messaggio specificare che si tratta di notifica ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. n. 546/1992 (87 del D.lgs. n. 175/2024, dal 1° gennaio 2026, n.d.r.), ai fini della decorrenza del termine breve

D.M. n. 163 del 2013

- Art. 8: la notificazione a mezzo PEC si considera effettuata, ai fini della decorrenza dei termini processuali, per il mittente nel momento della ricezione della ricevuta di accettazione e per il destinatario nel momento in cui viene recapitata la ricevuta di avvenuta consegna

D.M. 4 AGOSTO 2015

- Art. 6: tutti gli atti e i documenti informatici notificati tramite PEC devono rispettare i requisiti indicati nell'art. 10:
- **Formati accettati:**
 - Documenti:** PDF/A-1a o PDF/A-1b.
 - Allegati:** PDF/A-1a o PDF/A-1b, TIFF (bianco e nero, 300 DPI, compressione CCITT Group IV), EML (con allegati nei formati accettati).
- **Requisiti aggiuntivi:**
 - Assenza di elementi attivi (macro, campi variabili, collegamenti ipertestuali).
- **Dimensioni:**
 - Singolo documento: massimo 10 MB (suddivisibile se necessario).
 - Invio complessivo: massimo 50 MB.
- **Invii multipli:**
 - Limite di 50 documenti informatici per singolo invio telematico.

L'ORARIO DELLE NOTIFICAZIONI

Le notifiche degli atti del processo tributario alla controparte tramite PEC possono essere effettuate 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno inclusi i festivi.

LA MANCATA CONSEGNA PER CAUSE IMPUTABILI AL DESTINATARIO

- Ove la notificazione telematica non dovesse andare a buon fine, sarà necessario procedere in modalità analogica ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 546 del 1992 [60 D.lgs. n. 175/2024, dal 1° gennaio 2026, n.d.r.]
- Si consiglia quindi la stampa del ricorso già predisposto in digitale e l'inserimento della dichiarazione ove si attesta che la precedente notificazione non è andata a buon fine per cause imputabili al destinatario
- In alternativa è possibile estrarre copia analogica del messaggio PEC non andato a buon fine (completo della ricevuta di mancata consegna), attestarne la conformità all'originale analogico ai sensi di legge e provvedere alla notifica

E SE IL TERMINE PER LA NOTIFICA FOSSE SCADUTO MALGRADO LA DILIGENTE ATTIVAZIONE DEL NOTIFICANTE ?

- In tal caso, la notifica andrebbe effettuata entro un termine ragionevole, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (principio della cd. ripresa del procedimento notificatorio).
- Le Sezioni Unite civili, con sentenza n. 14594 del 15 luglio 2016, hanno infatti precisato che tale termine corrisponde a un *"tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. per ciascun mezzo di impugnazione, salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova"* (vedasi pure, di recente, Cass. civ., Sez. II, ord., 24.6.2019, n. 16846)
- In sostanza, il termine ragionevole viene individuato nella metà del termine breve di impugnazione

DEPOSITO DEL RICORSO NOTIFICATO, ISCRIZIONE A RUOLO, DEPOSITO DEI DOCUMENTI

IL S.I.G.I.T.





PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Per accedere al PTT è necessario registrarsi utilizzando la procedura di [Registrazione al PTT](#), anche per gli utenti già provvisti di una identità SPID, CIE o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Gli utenti provvisti di SPID o CIE hanno anche la possibilità di registrarsi effettuando il primo accesso al PTT e seguendo le indicazioni mostrate.

Gli utenti che accedono al PTT previa registrazione possono utilizzare i [Servizi Self Service](#) per la gestione delle credenziali quali il Cambio password, il Reset password e la Gestione Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

NUMERO VERDE



Contattare il numero verde
Dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì
Dalle 8:00 alle 14:00 il sabato

PAGAMENTI TELEMATICI

Per informazioni sul pagamento del CUT
tramite pagoPA consultare la specifica
sezione del sito di assistenza disponibile
al link seguente:
[Assistenza pagamenti PagoPA](#)

CREDENZIALI

SPID

CIE

CNS

User ID:

Password:

Entra

[Hai smarrito l'User ID?](#)

[Hai smarrito la password oppure ti è scaduta?](#)

[Vuoi aggiornare la tua password?](#)



PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

■ Accesso tramite identità digitale o con credenziali rinnovate

Ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020, a far data dal 28 febbraio 2021, le Amministrazioni pubbliche devono identificare i cittadini che accedono ai *"servizi in rete"* esclusivamente mediante SPID, CIE o CNS. Al fine, comunque, di continuare a garantire la maggiore accessibilità possibile agli strumenti propri del processo tributario telematico, e quindi dell'esercizio del diritto di difesa, l'accesso al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), è ancora consentito tramite *"user id"* e *"password"* per quei soggetti non in possesso di identità digitale, sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto del Direttore Generale delle finanze 4 agosto 2015.

Se in possesso di un'identità digitale tra quelle previste (SPID/CIE/CNS) è obbligatorio accedere mediante tali servizi online dalla pagina [Accesso al PTT](#)

Se non si è in possesso di un'identità digitale è obbligatorio firmare digitalmente la dichiarazione che attesti tale indisponibilità nella pagina [Richiesta mantenimento credenziali](#)

Avvisi

-  Ci sono 0 NIR validate e non trasmesse
-  Ci sono 0 NIR incomplete

Assistenza



NUMERO VERDE



Contattare il numero verde
Dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì
Dalle 8:00 alle 14:00 il sabato



Deposito Telematico

Le funzionalità consentono di compilare e completare le schede web della NIR per depositare il ricorso, l'appello e i documenti/atti successivi. Inoltre, è possibile inviare alla Corte di giustizia tributaria competente la richiesta di visualizzazione temporanea degli atti contenuti nel fascicolo processuale, da parte di coloro che non si sono ancora costituiti in giudizio.

- [Invio NIR - Ricorso - Altri Atti →](#)
- [Completamento NIR - Ricorso - Altri atti →](#)
- [Richiesta accesso temporaneo →](#)



Interrogazione Atti Depositati

Questi servizi consentono la ricerca e consultazione della NIR depositata e del fascicolo processuale informatico.

- [Ricerca NIR Depositata →](#)
- [Ricerca Fascicolo →](#)
- [Elenco richieste download →](#)

I dati dei ricorsi e appelli di propria competenza sono consultabili tramite il servizio del telecontenzioso, in cui è disponibile anche una funzionalità di ricerca e consultazione pubblica dei dati della controversia.

[Accedi al Telecontenzioso](#) 



Servizi e Utilità

Sono disponibili servizi PagoPA per effettuare/consultare il pagamento del Contributo unificato Tributario (CUT) e servizi di verifica/conversione per il formato, la dimensione e il nome dei file/atti da inviare in Corte di Giustizia Tributaria. E' disponibile anche il servizio di verifica firma e scansione antivirus.

- [PagoPA effettua pagamenti →](#)
- [PagoPA consulta pagamenti →](#)
- [Verifica e conversione file PDF/A e TIF/TIFF →](#)
- [Verifica firma e scansione antivirus →](#)

Ulteriori servizi:

- [Compilazione guidata NIR cartacea →](#)
- [Completamento ed interrogazione NIR cartacea →](#)
- [Calcolo CUT](#) 
- [Prenotazione appuntamento in CGT](#) 

IL S.I.G.I.T.

E' il cuore dell'infrastruttura del PTT

Verifica identificabilità dell'autore e integrità dei documenti informatici attraverso la verifica della firma digitale

Verifica l'assenza di virus nei documenti trasmessi e le dimensioni dei file

Verifica il rispetto dei formati previsti per atti e documenti

IL S.I.G.I.T.

L'iscrizione a ruolo del ricorso notificato con atti e documenti allegati

Il deposito degli atti successivi alla costituzione in giudizio



Vengono effettuati tramite il S.I.G.I.T.

I DOCUMENTI

- SONO IN FORMATO PDF/A – 1a o 1b, oppure TIFF (con risoluzione fax)
- È AMMESSA LA PRODUZIONE DI FILE .EML (dal 15/5/2023)
- NON DEBBONO ESSERVI MACRO O CAMPI VARIABILI
- NON E' PIU' (DAL 15 MAGGIO 2023) OBBLIGATORIA LA FIRMA DIGITALE

ATTENZIONE

- La dimensione massima consentita di ogni singolo documento è di 10 MB.
- Qualora il documento superi tale dimensione è necessario suddividerlo in più *file*.
- La dimensione massima consentita per un singolo deposito telematico è 50 MB.

ALTERNATIVA ALLA SUDDIVISIONE DEL DOCUMENTO IN PIU' FILE

- Ottenere il più possibile documentazione digitale e non stampe di documenti digitali nativi che devono poi essere scansionati
- Avvalersi di un *software* in grado di comprimere i file PDF in modo da ridurre drasticamente il peso dei documenti senza comprometterne la fruibilità e leggibilità

ATTENZIONE

Per gli allegati non rientranti fra i formati ammessi?

In realtà il novero dei formati gestiti dalla piattaforma S.I.Gi.T. è ben più ampio in virtù di quanto previsto all'art. 5, comma 9, del Decreto 4 agosto 2015; in forza di tale disposizione, infatti, si *“garantisce la sola registrazione degli atti e dei documenti informatici nei formati diversi da quelli previsti dall'art. 10 e indicati nel Manuale di gestione adottato ai sensi dell'art. 5 delle Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 [il D.P.C.M. 3.12.2013 è stato parzialmente abrogato dalle Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, in vigore dal 1° gennaio 2022, n.d.r.]”*.

IN OGNI CASO

Qualora il sistema riscontri anomalie «non bloccanti» - riguardanti il solo formato dei *file*, si provvederà all'iscrizione a ruolo del ricorso/appello e all'acquisizione dell'allegato non conforme al formato richiesto

(punto 8.4.3 circolare n. 2/DF)

I FORMATI DI DOCUMENTI PREVISTI NEL MANUALE DI GESTIONE:

- Bitmap Image - (BMP)
- Email Markup Language (EML)
- eXtensible Markup Language - (XML)
- Firmati digitalmente in modalità CADES
- Graphics Interchange Format - (GIF)
- Joint Photographic Experts Group - (JPEG)
- Microsoft Office Excel - (XLS, XLSX)
- Microsoft Office Word - (DOC, DOCX)
- Open Document Format - (ODT)
- Portable Document Format - (PDF)
- Portable Network Graphics - (PNG)
- Tagged Image File Format (TIFF)

I FORMATI DI DOCUMENTI PREVISTI NEL MANUALE DI GESTIONE:



L'ISCRIZIONE A RUOLO DEL RICORSO

IL RICORRENTE TRASMETTE AL SIGIT:

- Il ricorso notificato
- Le ricevute di PEC attestanti l'avvenuta notifica
- La procura alle liti
- Gli allegati documentali
- La documentazione attestante il versamento del contributo unificato

IN SEGUITO ALLA TRASMISSIONE IL S.I.G.I.T. RILASCI

La ricevuta di accettazione contenente numero, data e ora della trasmissione degli atti e documenti



**SUCCESSIVAMENTE LA RICEVUTA VIENE INVIATA AL SOGGETTO
ABILITATO A MEZZO PEC**

Il momento del deposito

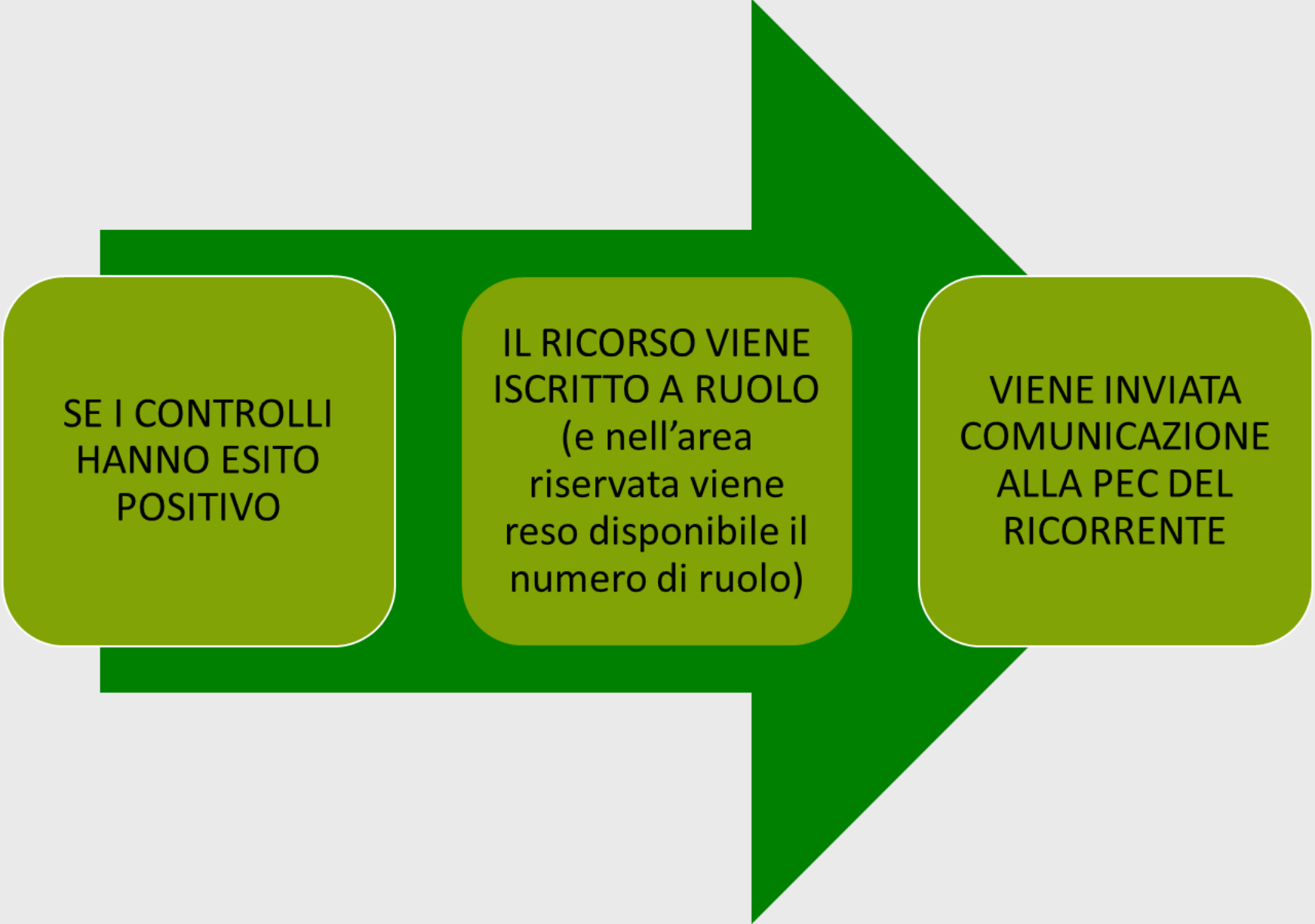
Qualora i controlli del PTT siano andati a buon fine, **la data di deposito degli atti coincide con quella della ricevuta sincrona di accettazione.**

Tale ultima data è dunque quella che rileva ai fini del rispetto dei termini processuali previsti dalla legge.

In sostanza, l'attestazione temporale del deposito telematico degli atti processuali e dei documenti informatici coincide con la data in cui il PTT rilascia la ricevuta sincrona di accettazione, sempreché i file abbiano superato i previsti controlli (antivirus, formati, etc.).

(circ. MEF maggio 2016)

Se quindi il successivo messaggio di acquisizione arrivasse anche dopo la mezzanotte, il deposito risulterebbe comunque effettuato il giorno precedente: il tutto, naturalmente, sotto la condizione che il deposito non venga scartato.



SE I CONTROLLI
HANNO ESITO
POSITIVO

IL RICORSO VIENE
ISCRITTO A RUOLO
(e nell'area
riservata viene
reso disponibile il
numero di ruolo)

VIENE INVIATA
COMUNICAZIONE
ALLA PEC DEL
RICORRENTE

COSA SUCCEDE IN CASO DI RISCONTRO DI ANOMALIE RELATIVE A:

- controllo antivirus
 - dimensione file trasmessi
 - validità firma digitale
 - integrità dei file trasmessi
- 

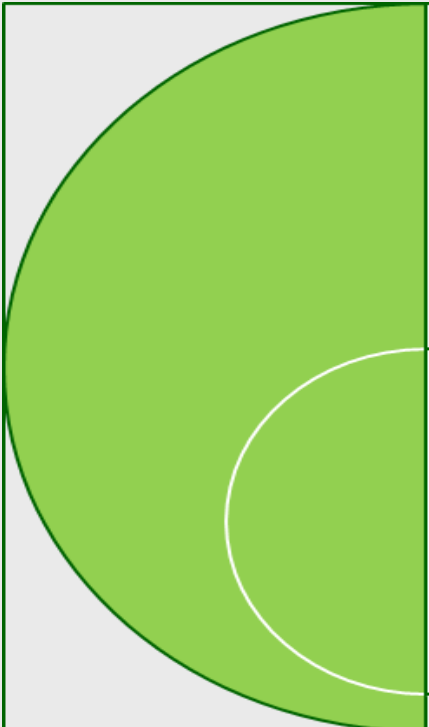
**IL RICORSO NON VIENE ISCRITTO A RUOLO E VIENE
INVIATA COMUNICAZIONE AL RICORRENTE**



SE LE ANOMALIE
RIGUARDANO I
SOLI ALLEGATI

IL RICORSO VIENE
ISCRITTO A RUOLO
ma non vengono
acquisiti gli allegati
che presentano le
anomalie

L'informazione è
resa disponibile su
S.I.G.I.T. e viene
inviata
comunicazione alla
pec del ricorrente

	Se si tratta di formati documentali previsti dal manuale di gestione del protocollo	• VENGONO REGISTRATI
	Se non rispondono neppure alla suddetta caratteristica	• Non è garantita reperibilità o integrità dei documenti

LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE

- AVVIENE TRAMITE SIGIT CON
INSERIMENTO NUMERO DI RUOLO

IL DEPOSITO DEGLI ATTI SUCCESSIVI ALLA COSTITUZIONE

- AVVIENE SOLO TRAMITE SIGIT CON
NUMERO DI REGISTRO

ANOMALIE NEL DEPOSITO

Codifica delle anomalie di trasmissione

Codifiche	Descrizioni	Tipologia anomalia
S1	Documento non valido.	bloccante
S2	Firma non integra.	bloccante
S3	Certificato non attendibile.	bloccante
S4	Certificato sospeso.	bloccante
S5	Certificato revocato.	bloccante
S6	Certificato non ancora valido.	bloccante
S7	Certification Authority non ancora valida.	bloccante
S8	Certification Authority scaduta.	bloccante
S9	Certification Authority non attendibile.	bloccante
S10	Il mittente non è il firmatario dei documenti.	bloccante
S11	Certificato di firma scaduto.	bloccante
V1	Documento contenente virus.	bloccante
F1	Formato non conforme dell'atto processuale.	non bloccante
F2	Formato non conforme dell'allegato.	non bloccante



PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

ESCI

Ti trovi in: [Home](#) - [Completamento e interrogazione](#) - Validazione

Compilazione NIR [T-184/2016] - Ricorsi - Validazione

- Nir trasmessa correttamente.
- Gentile Utente, in data 05/02/2016 alle 15:24 il S.I.Gi.T. ha ricevuto la documentazione trasmessa dal Codice Fiscale XXXXXXXXXXXXX. Riceverà una comunicazione via PEC con l'esito della relativa elaborazione. Questo numero identifica la trasmissione: **16020515251802654**
- Per scaricare la versione pdf di questa ricevuta cliccare [qui](#)

[Dati Generali](#)

[Ricorrenti](#)

[Rappresentanti](#)

[Difensori](#)

[Domicilio Eletto](#)

[Parti Resistenti](#)

[Atti Impugnati](#)

[Documenti](#)

[Calcolo CU](#)

[Validazione](#)

■ Dati Generali

Ricorso

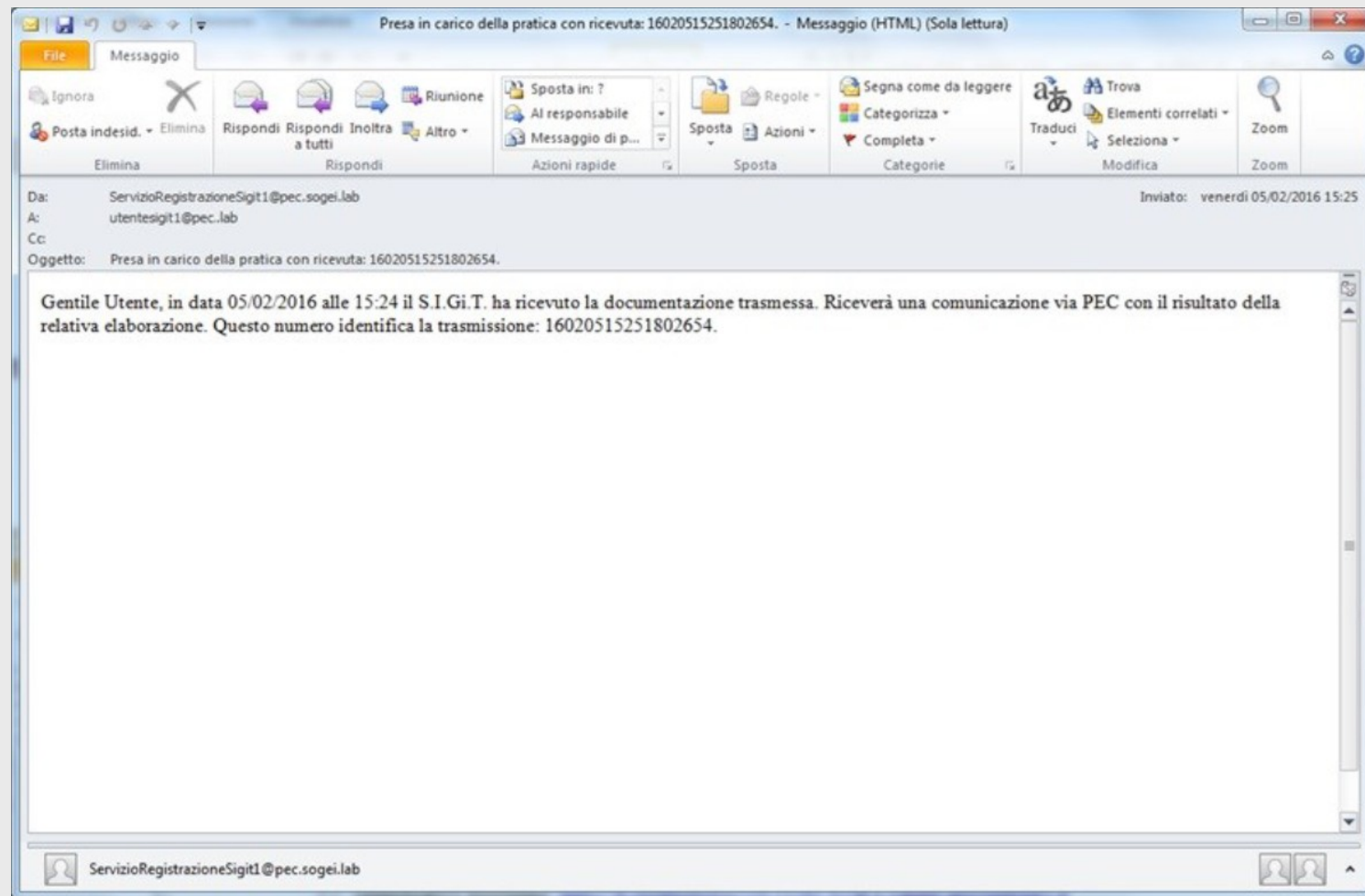
Identificativo NIR: T-184/2016

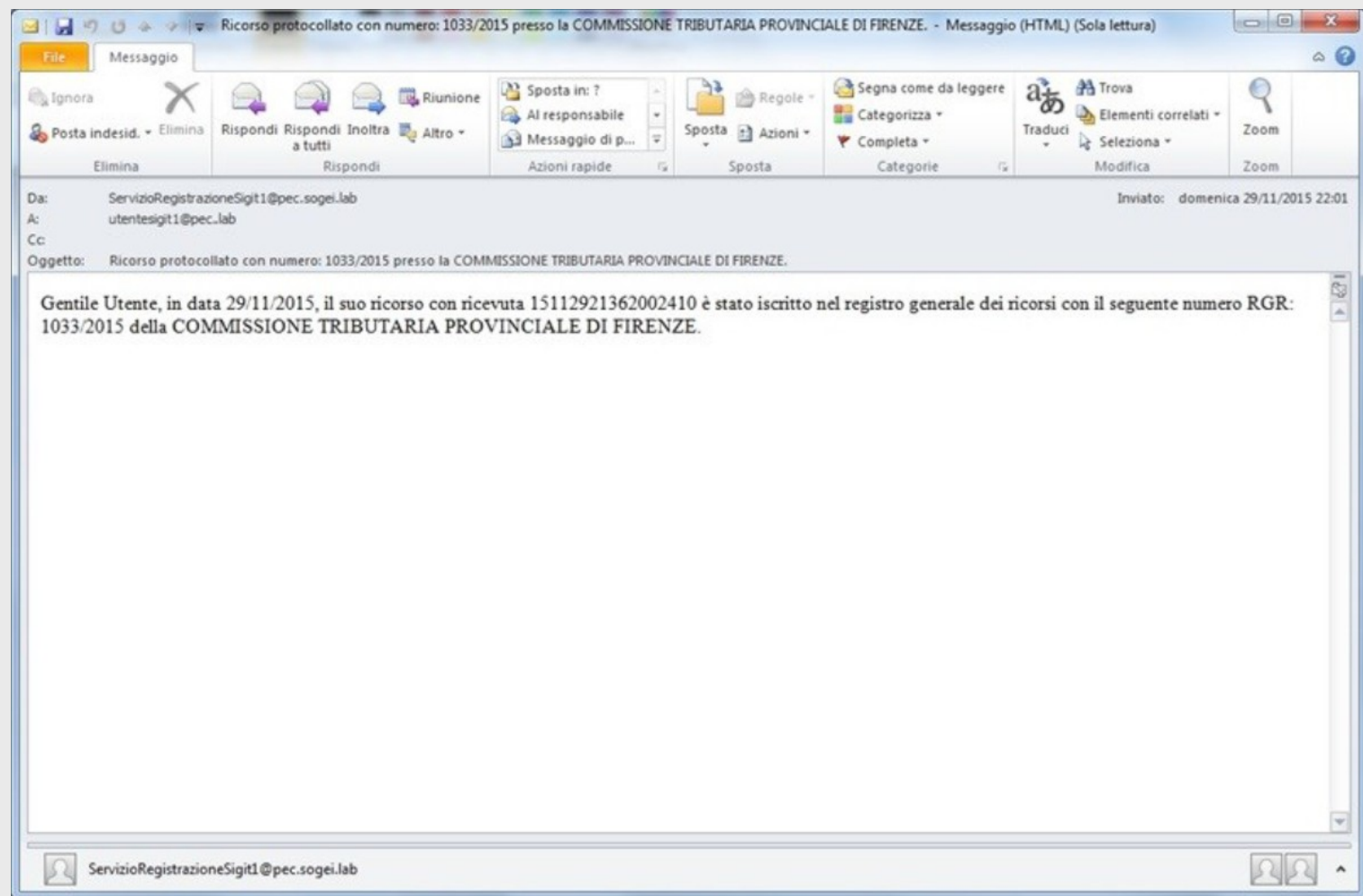
Commissione Tributaria Provinciale/ di primo grado: FIRENZE

Parte Ricorrente: CONTRIBUENTE

Richiesta Iscrizione al Registro Generale dei Ricorsi per: RICORSO

☐ Richiesta Trattazione Pubblica Udiienza





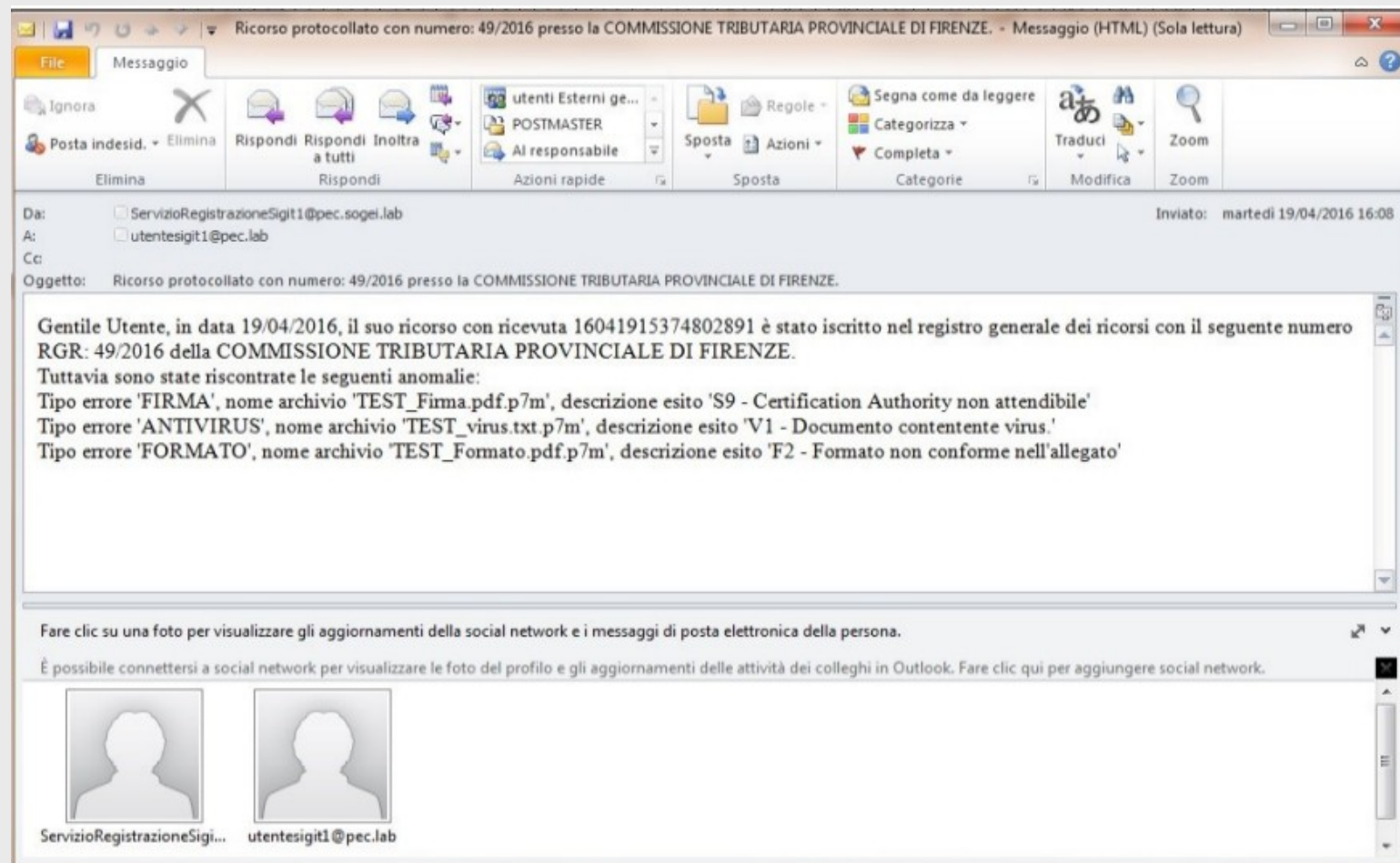


Ti trovi in: [Home](#) - [Completamento e interrogazione](#) - Validazione

Compilazione NIR [T-413/2016] - Ricorsi - Validazione

- Per scaricare la versione pdf di questa ricevuta cliccare [qui](#)

Dati Generali	Ricorrenti	Rappresentanti	Difensori	Domicilio Eletto	Parti Resistenti	Atti Impugnati	Documenti	Calcolo CU	Validazione
Codice errore		Descrizione errore				File allegato			
	S9	Certification Authority non attendibile.				[S9] TEST_Firma.pdf.p7m			
	V1	Documento contenente virus.				[V1] TEST_virus.txt.p7m			
	F2	Formato non conforme nell'allegato.				[F2] TEST_Formato.pdf.p7m			
Indietro									



IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO CON PAGO PA

Come pagare il CUT con pagoPA

I Cittadini e i Professionisti, possono effettuare il pagamento on line del **Contributo Unificato Tributario** (CUT), utilizzando il sistema di pagamenti pagoPA.

Il pagamento telematico del CUT si attiva dal Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) all'interno dell'applicazione Processo Tributario Telematico (PTT) e può essere effettuato sia dalla mail di conferma di avvenuta presentazione del ricorso/appello, selezionando l'apposito link in essa contenuto, sia dalla linea **PagoPA effettua pagamenti** della sezione Servizi e Utilità della home page del Processo Tributario Telematico (PTT).

Pagamento mediante mail di conferma:

- l'utente deposita il ricorso/appello tramite il Processo Tributario Telematico (PTT)
- riceve, **successivamente** al deposito, un'email di conferma di avvenuta presentazione del ricorso/appello contenente il codice RGR/RGA e il link per procedere al pagamento
- clicca sul link. Dopo essersi autenticato, accede alla pagina del SIGIT **Pagamento CUT** dove visualizza i dati del ricorso/appello ai fini del pagamento del CUT
- inserisce gli ulteriori dati richiesti per perfezionare il pagamento
- clicca su **Paga**

L'email di conferma non è contestuale al deposito del ricorso.

Pagamento dalla linea **PagoPA effettua pagamenti**:

- l'utente dalla sezione **Servizi e Utilità** della home page del Processo Tributario Telematico (PTT) seleziona **PagoPA effettua pagamenti**
- indica **Regione, Corte di Giustizia Tributaria, Registro generale, Tipologia atto** e clicca su **Ricerca**
- seleziona l'icona dettaglio dell'atto individuato
- eventualmente modifica alcuni dati ([Predisporre pagamento](#))
- clicca su **Paga**

Ti trovi in: [Home](#) > [Servizi](#) > [Processo Tributario Telematico \(PTT\) - SIGIT](#) > Indicazioni operative al PTT

Servizi

[Il portale web](#)

[Modulistica](#)

[Prenota o disdici un appuntamento](#)

[Processo Tributario Telematico \(PTT\) - SIGIT](#)

➤ [Accesso - Deposito telematico](#)

➤ [Udienza a distanza – UaD](#)

➤ [Indicazioni operative al PTT](#)

➤ [Registrazione al PTT](#)

Indicazioni operative al PTT

Per utilizzare i servizi del Processo Tributario Telematico (PTT) è necessario possedere una firma digitale (CADES/PADES) e un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). Il possesso di tali requisiti è richiesto anche agli utenti già provvisti di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Le principali funzioni del PTT e i relativi collegamenti alle istruzioni operative dell'Assistenza Online sono le seguenti:

 Registrazione e Gestione delle credenziali	➤
 Deposito atti / Ricorso / Appello	➤
 Pagamento Contributo Unificato tributario (CUT) con PagoPA	▼

I Cittadini e i Professionisti possono effettuare il pagamento on line del CUT utilizzando il sistema di pagamento "pagoPA". Il pagamento telematico si attiva all'interno dell'applicazione PTT a seguito del deposito del Ricorso/Appello.

- [Effettuare pagamenti con pagoPA:](#)  il servizio consente di effettuare i pagamenti in modalità telematica verso la Pubblica Amministrazione.



FORM PER IL PAGAMENTO

DIREZIONE DELLA
GIUSTIZIA TRIBUTARIA



SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Utente: **S6GX9WE**

Ruolo: **Avvocato**

Codice Assistenza: **4063273**

 [Info e Assistenza](#)

 **Esci**

 Home

 Deposito Telematico

 Interrogazione Atti Depositati

 Servizi e Utilità

Ti trovi in: [Home](#) / PagoPA effettua pagamenti

■ PagoPA effettua pagamenti

Regione:*

SELEZIONA



Corte di Giustizia Tributaria:*

SELEZIONA



Registro generale:*

/ /

Tipologia atto:*

SELEZIONA



Ricerca

Ripulisci

Per maggiori informazioni consulta [il sito di assistenza](#) e le [FAQ](#).



Il fascicolo informatico

- raccoglie atti, documenti, allegati e ricevute di PEC inoltrate dalle parti
- contiene i messaggi di sistema
- contiene le copie per immagine degli atti e documenti depositati su supporto analogico
- registra gli accessi al fascicolo

LE COMUNICAZIONI DI SEGRETERIA (I)

Dal 2 settembre 2024

- Le comunicazioni sono effettuate a mezzo PEC e, per le PP.AA., attraverso il sistema pubblico di connettività
- L'indirizzo PEC di difensori/parti è indicato nei rispettivi atti introduttivi
- Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Corte di giustizia tributaria di I e II grado.
- Il difensore ha l'onere di comunicare alla segreteria ed alle altre parti costituite ogni eventuale variazione di indirizzo PEC; in mancanza, la segreteria non è tenuta ad effettuare comunicazioni tramite deposito
- Quando i difensori sono più, basta comunicare ad uno di essi (il quale informerà i colleghi)

LE COMUNICAZIONI DI SEGRETERIA (II)

Art. 5 e 7 D.M. 163/2013

- Per i professionisti iscritti in albi l'indirizzo di PEC è quello censito e pubblicato nell'INI-PEC.
- Per i soggetti di cui all'art. 12 D.lgs. 546/1992 l'indirizzo è quello rilasciato da un gestore di PEC ai sensi del D.P.R. 68/2005
- Per le società ed imprese individuali l'indirizzo è quello censito nel Registro delle Imprese e pubblicato nell'INI-PEC
- Per gli enti impositori l'indirizzo è quello pubblicato nell'IPA

LE COMUNICAZIONI DI SEGRETERIA (III)

Quando si perfeziona la comunicazione inviata a mezzo PEC ?



Per il destinatario, nel momento in cui viene generata da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario la ricevuta di avvenuta consegna

Art. 5 comma 2 D.M. 163/2013

LA NUOVA FASE CAUTELARE (DAL 5 GENNAIO 2024)

La generale accelerazione delle tempistiche di definizione del sub-procedimento *de quo*

- ❑ Fissazione della camera di consiglio entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza (anche nel subprocedimento di sospensione dell'efficacia della sentenza di I grado in sede di appello)
- ❑ Esonero dalla prestazione della garanzia di legge per i contribuenti con un determinato «bollino di affidabilità fiscale» (punteggio non minore di 9)

L'impugnabilità dell'ordinanza cautelare

Competenza

- ❑ Corte di giustizia tributaria di II grado (per i provvedimenti della Corte di I grado in composizione collegiale)
- ❑ Corte di giustizia tributaria di I grado in composizione collegiale (per i provvedimenti della Corte di I grado in composizione monocratica)

Termine

- ❑ 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza da parte della segreteria

Procedimento

- ❑ Lo stesso – in quanto compatibile – della fase cautelare di prime cure
- ❑ Non impugnabilità del provvedimento che decide il gravame

LA NUOVA FASE ISTRUTTORIA

La riplasmatura dell'onere della prova (art. 7, comma 5-*bis*, D.lgs n. 546/1992 [inserito dall'art. 6, comma 1, L. n. 130/2022] – dal 1° gennaio 2026, art. 52, comma 5, D.lgs. n. 175/2024)

- ☐ quando con l'atto impugnato si afferma la sussistenza di violazioni, il relativo onere probatorio incombe sulla P.A.
- ☐ il giudice tributario annulla l'atto per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova delle ragioni (circostanziate e puntuali, comunque in coerenza con la normativa sostanziale) su cui è basata la pretesa impositiva
- ☐ grava sul contribuente l'onere di dimostrare le ragioni della richiesta di rimborso svincolata dall'annullamento di atti impugnati

La prova testimoniale

Sempre

- ☐ non richiede l'accordo delle parti contendenti
- ☐ non può essere ammessa su circostanze attestate dal pubblico ufficiale in verbali (o altri atti) facenti fede fino a querela di falso

**Nei soli procedimenti instaurati fra il 16
settembre 2022 ed il 1 ° settembre 2024**

viene assunta per iscritto nella forma prevista dall'art. 257-*bis* c.p.c.

Nei soli procedimenti instaurati (in I o II grado) dopo il 1 ° settembre 2024

- viene assunta per iscritto secondo il modello di deposizione da approvarsi con apposito decreto del MEF
- può essere raccolta anche in via telematica, previa notifica dell'intimazione del teste e del relativo modulo di deposizione (firmato digitalmente, se la persona possiede un dispositivo di firma digitale valida e non scaduta)

LA NUOVA FASE DECISORIA (DAL 5 GENNAIO 2024)

**La controversia è trattata in camera di consiglio,
salvo che almeno una parte ne chieda la
discussione in pubblica udienza**

Le condizioni di ammissibilità dell'istanza

- formulazione nell'atto introduttivo (ricorso o prima memoria difensiva del resistente)
- notificazione di apposito atto alle altre parti costituite almeno 11 giorni prima della data di trattazione del procedimento
- deposito in segreteria con la prova della notifica
- **opzione per l'udienza in presenza o da remoto**

La pubblica udienza

- in presenza, se nessuno chiede di partecipare da remoto
- a distanza, se tutti concordano su detta opzione
- in modalità mista (con giudice e segretario presenti), se non tutti aderiscono all'opzione per la trattazione da remoto

La lettura immediata del dispositivo al termine dell'udienza (o della camera di consiglio) da parte del Presidente della Corte di Giustizia Tributaria...

- ...salvo riserva di deposito e contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine PERENTORIO dei successivi 7 giorni

(Per i procedimenti instaurati in I o II grado dal 2 settembre 2024) l'abbreviazione del termine di comunicazione della sentenza

- Entro 3 – e non più 10 – giorni dal deposito della decisione

La sentenza in forma semplificata

(in vigore dal 5 gennaio 2024)

Quando

- in sede di pronunzia cautelare (NON di reclamo)
- Sempre che una delle parti non dichiari di voler proporre motivi aggiunti di ricorso o regolamento di giurisdizione

Perché

- manifesta fondatezza del ricorso
- manifesta infondatezza del ricorso
- manifesta inammissibilità del ricorso
- manifesta improcedibilità del ricorso

Con quale motivazione

- Sintetico richiamo al punto di fatto o diritto risolutivo
- Sintetico riferimento ad un precedente giurisprudenziale conforme

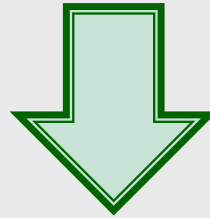
Il nuovo regime di compensazione – totale o parziale - delle spese processuali (dal 5 gennaio 2024)

- ☐ in caso di soccombenza reciproca
- ☐ per gravi ed eccezionali ragioni (motivate)
- ☐ quando l'esito favorevole del processo è dipeso da documenti prodotti per la prima volta dalla parte (poi risultata vittoriosa) nel corso del giudizio

Il giudizio di appello (dal 5 gennaio 2024)

- La costituzione in giudizio del ricorrente avviene secondo le modalità di cui agli art. 10, 11 e 12 D.M. 163 del 2013
- Il deposito del ricorso in appello presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria di I grado è valido anche ai fini del deposito della copia dell'appello presso la Corte di giustizia tributaria di I grado che ha pronunciato la sentenza impugnata
- Anche i nuovi documenti (e non solo i mezzi di prova) sono inammissibili, se la Corte non li ritiene indispensabili per la decisione o se la parte non dimostra che l'omesso deposito in prime cure è dipeso da causa a sé non imputabile
- Possono essere articolati motivi aggiunti, se dalla documentazione non prodotta dalle altre parti in I grado emergono vizi degli atti/provvedimenti impugnati
- Dopo Corte Cost. n. 36 del 27.3.2025, nuovamente consentito il deposito degli atti (procure, deleghe, etc.) rilevanti per la legittimità delle sottoscrizioni dei provvedimenti impugnati
- Il merito della controversia va trattato in separata udienza rispetto a quello sull'eventuale istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata

La trasmissione del fascicolo d'ufficio



**AVVIENE TRAMITE IL S.I.G.I.T. CON LE MODALITA' TECNICHE OPERATIVE
STABILITE DAL DECRETO DI CUI ALL'ART. 3, comma 3, D.M. 163/2013**

LE NORME APPLICABILI AL GIUDIZIO DI CASSAZIONE

IL PRINCIPIO GENERALE: RINVIO ESTERNO AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE (ART. 62, COMMA 2, D.LGS. N. 546/1992)

PARTICOLARITA'



L'ISTANZA *EX* ART. 369, terzo comma, c.p.c. (non più necessaria per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023)

L'ISTANZA *EX* ART. 369 c.p.c.

Nota del 7 maggio 2020 del MEF:

- il deposito deve avvenire tramite SIGIT e dunque per via telematica
- a séguito di tale deposito viene inserita un'attestazione di deposito telematico dell'istanza, firmata digitalmente dal segretario di sezione
- le parti possono poi stamparla, attestarla conforme ed utilizzarla in sede processuale

IL MODULO (FACOLTATIVO) PROPOSTO DAL MEF

Alla Commissione Tributaria

☐ Regionale di _____ Sez. _____

☐ Provinciale di _____ Sez. _____

Oggetto: Istanza di trasmissione del fascicolo in Cassazione
(art. 62 del D.Lgs. 546/92)

o Per la Regionale R.G.A. n. _____ / _____ Sentenza n. _____ / _____ / _____

o Per la Provinciale R.G.R. n. _____ / _____ Sentenza n. _____ / _____ / _____

Il sottoscritto _____
nella sua qualità di:

☐ Contribuente

☐ Difensore costituito di _____

☐ Rappresentante legale della società: _____

☐ Delegato da _____ (come da delega allegata alla presente)

☐ Funzionario dell'Ufficio di _____ (in esenzione totale da bolli e diritti di segreteria)

Premesso

☐ Che il giorno _____, presso la sezione _____ di codesta Commissione Tributaria, è stata emessa la sentenza n. _____ depositata in data _____.

☐ Che avverso tale sentenza è stato prodotto ricorso per Cassazione.

☐ Che in data _____ è stato prodotto il ricorso / l'appello indicato in oggetto.

☐ Che relativamente a tale gravame è stato proposto ricorso in Cassazione per il regolamento di giurisdizione ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 546/92 ed art. 41 del c.p.c..

o Che tale controversia è soggetta all'eventuale Contributo unificato per le spese di giustizia previsto dall'art. 9, comma 1, della legge 488/99.

Chiede

La trasmissione del predetto fascicolo processuale alla Suprema Corte di Cassazione.

Data, _____

Firma _____

Visto per il deposito in Segreteria.

Data, _____

Firma e Timbro del Segretario

LA (EVENTUALE) FASE CONCILIATIVA

Conciliazione fuori udienza (anche dinanzi alla Corte di Cassazione)

Sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere

Conciliazione in udienza ad istanza di parte (anche dinanzi alla Corte di Cassazione)

- istanza presentata almeno 11 giorni prima della data di trattazione della controversia
- processo verbale di conciliazione e sentenza dichiarativa dell'estinzione del giudizio

Conciliazione in udienza su impulso d'ufficio (anche dinanzi alla Corte di Cassazione)

Processo verbale di conciliazione e sentenza dichiarativa dell'estinzione del giudizio

Il regime premiale in punto sanzioni

○ in caso di conciliazione della lite



○ in primo grado: si pagano nella misura del 40% del minimo di legge

○ in secondo grado: si pagano nella misura del 50% del minimo

○ dinanzi alla Corte di Cassazione: si pagano nella misura del 60% del minimo

Il carico delle spese processuali (dal 16 settembre 2022)

○ in caso di conciliazione della lite



○ si intende compensato interamente, salva diversa pattuizione delle parti in sede conciliativa

IL CARICO DELLE SPESE PROCESSUALI (dal 16 settembre 2022)

○ in caso di rifiuto della proposta conciliativa ed accoglimento giudiziale delle pretese in misura inferiore a detta proposta



○ grava su chi ha ingiustificatamente respinto tale proposta

La suesposta presentazione contiene **opinioni personali** e non può in alcun modo essere considerata prestazione di consulenza od opera professionale.

Licenza Creative Commons

(www.creativecommons.org)

Condivisibile allo stesso modo 3.0 IT(CC BY-SA 3.0 IT)

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/>

